

PROVINCIA DI
PESCARA

Risp. alla nota Prot. N. del
Ns. riferimento Prot. N. del
Alleg.-

SETTORE I
Tecnico

*Servizio Pianificazione,
Ambiente e Patrimonio*

Pescara, 17/10/2025

**Egr. Sigg. Sindaci
dei Comuni della
Provincia di Pescara**

Spett. li

Regione Abruzzo
DPE 015 - Servizio Genio Civile di Pescara
Via Catullo, 2 - 65127 Pescara (PE)
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Strada dei Parchi S.p.A.
Via G.V. Bona 105
00156 ROMA (RM)
stradadeiparchispa@legalmail.it

ANAS S.p.A.
Sede Compartimentale
Via dei Piccolomini, 5
67100 L'AQUILA (AQ)
anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it

ACA S.p.A.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 Pescara (PE)
aca.pescara@pec.it

RFI S.p.A.
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale
Via Marconi, 44 - 60125 Ancona (AN)
rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it

**Consorzio di Bonifica Centro
Saline-Pescara-Alento-Foro**
Via Gizio, 36
66013 Chieti Scalo
consorziocentro@pec.bonificacentro.it

OGGETTO: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei fossi e dei torrenti.

Premesso che:

- Il combinato disposto dal comma 5 dell'art. 94 della L.R. 7/2003 e dell'art. 19 della L.R. 81/1998 stabilisce che alle **Province** sono attribuite le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblici (ovvero demaniali ai sensi dell'art. 822 C.C.) ad eccezione di quelli di competenza regionale e comunale, alla **Regione** sono attribuite le competenze sui corsi d'acqua di 1° ordine dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali (inseriti nell' Allegato "A" della L.R. 36/2015), e ai **Comuni** sono attribuite le competenze sui corsi d'acqua privati (per residualità rispetto a tutti i corsi d'acqua pubblici) nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti;
- l'art. 4, comma 1, lettera e) della L.R. n. 32/2015 stabilisce che sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, *"le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese le limitazioni e i divieti dell'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523 del 1904 sui corsi d'acqua non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 94, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003)"* e che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 32/2015, *"A norma dell'articolo 1, comma 89, della L. 56/2014, fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10, le Province continuano ad esercitare le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge."*;

nelle more di un provvedimento legislativo regionale che chiarisca l'apparato delle competenze, sia in fase transitoria che di regime, con l'esatta individuazione del *"reticolo idrografico minore"* e delle opere idrauliche ad esso connesse, a questa Provincia preme chiarire, con questa nota, il duplice aspetto della **Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei fossi e dei torrenti demaniali** presenti nel territorio di propria competenza.

In merito al primo aspetto (manutenzione ordinaria), si riporta quanto previsto dall'art. 19 co. 5 della L.R. n. 81/98: **"La manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria, salvo i casi specificatamente di seguito individuati, e l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti"**; a tal proposito si invitano i sindaci in indirizzo a divulgare questa informativa alla cittadinanza, per aumentare l'impegno individuale verso comportamenti responsabili a tutela dell'ambiente.

Ad oggi, purtroppo, per doverosa e opportuna completezza d'informazione, si è avuto modo di constatare che la manutenzione ordinaria sopra richiamata non viene effettuata né dai singoli frontisti, né dai Consorzi degli interessati, nonostante lungo le fasce di rispetto dei fossi e dei torrenti sia presente una sensibile antropizzazione, meritevole di approfondimento, sia in relazione ai permessi rilasciati che in relazione alla mancata realizzazione di opere idrauliche a difesa dell'abitato (rientranti nelle opere di V categoria di competenza dell'Amministrazione Comunale come di seguito specificato).

In merito al secondo aspetto riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria, è opportuno ribadire che i lavori o le attività sui fiumi a tutela della pubblica incolumità e a difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane, rientrano nelle Opere Idrauliche di V Categoria, la cui competenza fa capo ai Comuni territorialmente competenti, ex art. 19 comma 10 della L.R. n. 81/1998, **"[...] fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti"**, come disposto anche dal comma 3 art. 12 del R.D. n. 523/1904.

Altresì si evidenzia che, nel territorio provinciale di Pescara, alcuni tratti dei fossi e/o torrenti risultano completamente *"tombati"* e *"artificialmente deviati"* rispetto al naturale originario percorso, ancora oggi rintracciabile sulle mappe catastali. Tale circostanza, invero, può determinare una singolare criticità, in

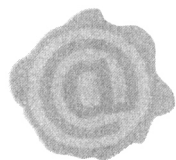
caso di straordinaria piena, laddove il sistema fluviale, così venutosi a determinare, non riesca a mantenere efficiente il deflusso della portata, determinando, di fatto, nella sezione di monte in corrispondenza dell'inizio del tunnel sotterraneo, un fenomeno di rigurgito con espansione del corso d'acqua fuori dal relativo alveo, con oggettiva possibilità di danno, vista la sensibile antropizzazione.

Considerato che i lavori di tombinamento non furono realizzati a cura di questo Ente, si ritiene che le suddette opere, in assenza di passaggi di proprietà, siano di competenza dell'Ente che le ha realizzate, come previsto espressamente dal sopra citato art. 12 del R.D. n. 523/1904 e dal comma 21 art. 19 della L.R. n. 81/98, che dispone: **"I lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio."**

Per quanto sopra, la Provincia di Pescara, ricoprendo per i torrenti/ fossi demaniali non di competenza regionale, oltre al ruolo di "Autorità Idraulica Amministrativa", anche quello di "Polizia Idraulica" ai sensi dei R.D. n. 523/1904 e R.D. n. 2669/1937, **invita** tutti gli enti in indirizzo a verificare lo stato manutentivo dei corsi d'acqua in prossimità delle rispettive infrastrutture (ponti, strade, condotte idriche, qualsiasi altro pubblico servizio), programmando, se necessario, interventi manutentivi straordinari di messa in sicurezza dei corpi idrici, al fine di salvaguardare le proprie opere e garantire il deflusso naturale dei corsi d'acqua.

Fiduciosi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Ing. Marco SCORRANO



MARCO
SCORRANO
17.10.2025
11:36:09
GMT+02:00